


CITTÀ DI VITTORIO VENETO



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI COMUNALI CON FINALITA' DI ANIMAZIONE ECONOMICA.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 16.06.2001 – Entrato in vigore il 21.07.2001
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 21.04.2010 – Entrato in vigore il 16.05.2010



Art. 1

Il presente regolamento ha per oggetto la concessione in uso temporaneo di locali comunali con finalità di animazione economica, destinati a favorire l'insediamento di nuove imprese artigiane e/o facilitare il processo di sviluppo, innovazione o riconversione delle stesse.

In particolare saranno considerati prioritari all'assegnazione dell'insediamento i seguenti elementi caratteristici:

- nuove imprese artigiane costituite da imprenditori originari di Vittorio Veneto, emigrati o discendenti di emigrati, che vogliono rientrare nella città di origine;
- nuove imprese artigiane costituite da giovani imprenditori residenti di età compresa tra diciotto e quarant'anni;
- imprese artigiane costituite da imprenditori nati a Vittorio Veneto che attualmente svolgono attività nei comuni contermini;
- artigianato a contenuto artistico;
- artigianato ad impiego di tecnologia avanzata o ad alto contenuto professionale;
- artigianato di servizio alle imprese a contenuto artistico o ad impiego di tecnologia avanzata o ad alto contenuto professionale;
- nuove imprese artigiane in fase di avviamento o consolidate, ma in fase di ulteriore espansione, che hanno esigenze transitorie di localizzazione in attesa di una soluzione definitiva;
- consorzi, enti, società e organismi di consulenza, assistenza, formazione e di erogazione di servizi promosse dalle associazioni degli artigiani e scuole per l'insegnamento dell'Arte o del Mestiere;

Salvo quanto previsto nel successivo capoverso, non potranno essere assegnatarie le imprese che sono già state insediate nel complesso. In caso di imprese societarie tale impedimento si configura anche quando un solo socio ha già usufruito di una concessione temporanea a titolo personale o in qualità di socio.

Qualora a seguito di un bando alcuni locali non fossero assegnati per mancanza di richieste o rinuncia degli assegnatari, è data facoltà all'Amministrazione Comunale di assegnare i locali rimasti liberi alle imprese già presenti presso l'immobile comunale, che ne facciano richiesta, fino alla rieffettuazione di un nuovo bando da indirsi entro 2 anni con facoltà di successive proroghe alle medesime condizioni.

Art. 2

Il canone di concessione verrà determinato a corpo per ogni lotto, dalla Giunta Comunale, previa valutazione tecnica del valore all'inizio di ogni periodo di concessione, tenendo anche conto delle parti comuni per le quali l'Amministrazione stabilirà l'uso promiscuo, al netto del rimborso delle spese condominiali da determinarsi sulla base della suddivisione in millesimi.

Tale canone dovrà essere calcolato considerando il valore finale dell'immobile dopo gli eventuali lavori di adeguamento necessari non attinenti alla specifica attività svolta dal concessionario.

Art. 3

La durata della concessione in uso non potrà essere superiore ad anni cinque con diritto di recesso da parte del concessionario.

Art. 4

La concessione in uso alla Ditta assegnataria è rigorosamente condizionata all'insediamento dell'attività economica secondo il programma allegato alla domanda di assegnazione e alla preventiva stipula del contratto di cui al seguente art. 13.

Gli eventuali lavori di adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per la tipologia dell'attività svolta, saranno interamente a carico della Ditta concessionaria.

Alla risoluzione del contratto il Comune sarà esonerato dal rimborso per eventuali somme sostenute per l'adeguamento o le migliorie, anche nel caso di recesso anticipato di cui all'art.6.

Art. 5

Il concessionario dovrà iniziare l'attività produttiva entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la decadenza della concessione dei locali e la conseguente invalidità-inesistenza del contratto accessorio, cui dovrà seguire l'immediata restituzione dei locali concessi, fatti salvi gravi e comprovati motivi condivisi dall'Amministrazione.

Art. 6

E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dalla concessione mediante informativa al Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta.

Art. 7

I locali al momento della restituzione, a qualsiasi titolo dovuta, dovranno essere consegnati nello stesso stato in cui si trovavano all'origine, salva diversa pattuizione con l'Amministrazione.

Art. 8

E' fatto divieto al concessionario di cedere o sub-locare a terzi l'immobile assegnatogli, pena la revoca della concessione.

Il concessionario avrà l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti da incendio e responsabilità civile, con vincolo a favore del proprietario, oppure di rimborsare il costo della medesima all'Amministrazione Comunale nel caso in cui quest'ultima decidesse di stipularla per tutto il complesso.

Art. 9

Le imprese che intendono ottenere in concessione d'uso temporaneo una porzione di immobile di cui all'art. 1, debbono presentare domanda in carta semplice al Sindaco, entro gg. 15 dalla data di affissione/pubblicazione del bando all'Albo comunale. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- 1) generalità del legale rappresentante dell'impresa complete di codice fiscale;
- 2) ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA dell'Impresa;
- 3) settore produttivo (breve relazione concernente la descrizione del ciclo produttivo, dei macchinari e dei prodotti usati allegando eventuali schede tecniche di sicurezza);
- 4) motivazione della richiesta precisando gli elementi prioritari di cui all'art. 1;
- 5) tempi indicativi per la realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento dei locali assegnati e per l'inizio dell'attività nei locali dati in concessione, specificando sommariamente gli interventi di massima;
- 6) numero degli addetti;
- 7) ubicazione attuale dell'insediamento;
- 8) proprietà dell'immobile attualmente occupato e titolo di occupazione;
- 9) riferimento e stato relativi all'eventuale procedura di rilascio dell'immobile attualmente occupato;
- 10) data di inizio dell'attività dell'impresa, se già esistente.

Insieme alla domanda dovrà essere prodotta ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, contestuale dichiarazione attestante:

- a) l'eventuale iscrizione al registro delle imprese artigiane della C.C.I.A.A.;
- b) la non sussistenza di cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa antimafia;
- c) che la Ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, e che ciò non si sia verificato nell'ultimo quinquennio con riferimento alla data di scadenza per la presentazione della richiesta di concessione;
- d) le generalità delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società;

- e) di aver preso visione dello schema di convenzione allegato al bando e di impegnarsi ad osservare le condizioni ivi contenute, nonché di aver preso visione dei locali messi a bando e di ritenerli idonei, previa eventuale realizzazione delle necessarie opere di adeguamento all'uso aziendale ai sensi dell'art. 4.

Art. 10

Non sono ammesse le domande, e comunque non potranno ottenere la concessione, di imprese nel cui ciclo produttivo sono previste attività inquinanti e/o insalubri, o che comportino pericolo di incendio o di esplosione, o che comunque presuppongano l'introduzione nei locali e/o l'uso di carburanti, materiali pericolosi ai fini dell'incolumità delle persone e nocivi alla salute o producenti esalazioni moleste, animali, apparecchi producenti rumori superiori alla soglia prescritta nel Piano comunale di classificazione acustica, cose o materiali con peso superiore a 350 (trecentocinquanta) Kg. per metro quadro, beni non commerciabili per legge, deposito di materiali o cose nelle parti comuni per le quali è stato stabilito l'uso promiscuo.

Prodotti, materiali, residui di lavorazione e rifiuti di qualsiasi genere, dovranno essere stoccati e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 11

La suddetta domanda sarà esaminata dal Dirigente responsabile del bando, il quale stilerà una graduatoria. Il Dirigente competente provvederà a comunicare l'assegnabilità dei locali con priorità di scelta, sulla base dei lotti messi a bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui sopra. L'assegnatario avrà tempo cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di assegnabilità, o dal termine in essa indicato, per esplicitare la propria scelta nei modi previsti nel bando, pena la decadenza dalla graduatoria.

Il Dirigente competente, con apposita determinazione, provvederà alle assegnazioni provvisorie sulla base delle scelte effettuate, invitando le Ditte medesime a presentare entro un congruo termine l'eventuale progetto esecutivo di adeguamento di cui all'art. 4.

Decorso tale termine senza che la Ditta abbia presentato il progetto di cui sopra, il Dirigente competente procederà alla revoca dell'assegnazione provvisoria.

Art. 12

La graduatoria di cui all'art. 11 sarà valida fino all'assegnazione di tutti i lotti messi a bando. Il bando verrà rieffettuato ogni qualvolta si renderà disponibile un lotto e comunque sei mesi prima della scadenza delle concessioni di cui al precedente art. 4.

Art. 13

La stipula del contratto per la concessione in uso temporaneo dei locali assegnati alla Ditta avverrà entro dieci giorni dalla richiesta del Comune.

Il mancato rispetto dei termini per la sottoscrizione del contratto o dei contenuti dello stesso da parte della Ditta assegnataria, fatte salve cause di forza maggiore non dipendenti dalla stessa, comporteranno la revoca della concessione.

L'assegnatario si impegna a realizzare a proprio carico tutte le opere di allacciamento alle pubbliche utenze, nonché ogni altra opera necessaria per l'ottenimento dell'agibilità dell'impianto produttivo a norma delle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 14

Per quanto non stabilito nel presente Regolamento valgono le norme di legge e le disposizioni previste in materia.

Art. 15

La graduatoria di assegnazione di cui al precedente art. 11, avverrà sulla base del possesso dei requisiti e punteggi sotto indicati. A parità di punteggio si procederà a sorteggio al quale saranno invitati a presenziare gli interessati.

Requisiti	note	punti
nuove imprese artigiane costituite da imprenditori originari di Vittorio Veneto, emigrati o discendenti di emigrati, che vogliono rientrare nella città di origine		11
nuove imprese artigiane costituite da giovani imprenditori residenti di età compresa tra diciotto e quarant'anni	Punti 10 agli imprenditori fino a 30 anni, con una progressiva riduzione di 1/2 punto per ogni anno di età superiore, fino al raggiungimento del punteggio minimo	10/5
imprese artigiane costituite da imprenditori nati a Vittorio Veneto che attualmente svolgono attività nei comuni contermini		8
artigianato a contenuto artistico		7

Requisiti	note	punti
artigianato ad impiego di tecnologia avanzata o ad alto contenuto professionale		6
artigianato di servizio alle imprese a contenuto artistico o ad impiego di tecnologia avanzata o ad alto contenuto professionale		5
nuove imprese artigiane in fase di avviamento o consolidate, ma in fase di ulteriore espansione, che hanno esigenze transitorie di localizzazione in attesa di una soluzione definitiva		4
consorzi, enti, società e organismi di consulenza, assistenza, formazione e di erogazione di servizi promosse dalle associazioni degli artigiani e scuole per l'insegnamento dell'Arte o del Mestiere		3

Entrato in vigore il 16.05.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Traina Lorenzo